



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*

*Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia*

*Affari Generali e Comunicazione Istituzionale*

71121 FOGGIA - Via Rosati, 2 - tel. 0881/795111

e-mail: [usp.fg@istruzione.it](mailto:usp.fg@istruzione.it) – PEC: [uspgf@postacert.istruzione.it](mailto:uspgf@postacert.istruzione.it)

sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

### **IL DIRIGENTE**

- VISTO l'art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395, riguardante i permessi retribuiti per il diritto allo studio;
- VISTE le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 31787/8.93.12 del 5 aprile 1989 e del Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto n. 319 del 24.10.199 e 130 del 21.4.2000, recanti le istruzioni per le modalità di fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
- VISTO il Contratto Integrativo Regionale quadriennale sottoscritto in data 14.10.2013, concernente la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio;
- VISTO il proprio decreto prot. n. 11213 del 16/11/2016 con il quale è stato determinato il contingente dei permessi da fruire nell'anno solare **2017**;
- VISTE le istanze degli interessati.

### **DISPONE**

1. La pubblicazione degli elenchi dei Docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato ammessi a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio nell'anno solare 2017;
2. La pubblicazione dell'elenco nominativo degli esclusi, con le motivazioni riportate accanto ad ognuno di essi.
3. Avverso la presente disposizione è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione;
4. I Dirigenti Scolastici dovranno verificare la corretta applicazione dell'istituto, conservando la certificazione relativa ai permessi prodotta dall'Ente che cura i corsi da seguire.  
In particolare si sottolinea che, come previsto dal Contratto Integrativo Regionale:
  - a) i permessi vanno concessi proporzionalmente al numero di ore contrattualizzate a ciascun docente fino a un max di 150;
  - b) le ore possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere esami che si svolgano durante l'orario di lavoro;
  - c) i permessi possono essere utilizzati per la preparazione di esami e della relazione e/o tesi di laurea o di diploma in misura non superiore al 20% del numero di ore complessivo. In tale ipotesi i permessi devono essere fruiti nei 10 giorni antecedenti alla data di esame senza superare le 10 ore;
  - d) i permessi sono usufruibili anche nel caso in cui le lezioni, le attività didattiche o di laboratorio sono erogate con il sistema della formazione a distanza sempre che, ferma restando la presentazione della documentazione relativa all'iscrizione ed agli esami sostenuti, la piattaforma comunicata dell'ente formativo preveda tali attività in orario di servizio e i dipendenti iscritti alle attività formative on line siano in grado di certificare l'avvenuto collegamento alla piattaforma durante l'orario di lavoro;
  - e) il personale beneficiario dei permessi dovrà dimostrare alla propria scuola di servizio l'effettiva iscrizione ai corsi oltre alla certificazione delle singole giornate di frequenza.

**Il Dirigente**

**Dott. Maria Aida Tatiana Episcopo**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)